

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DETRAZIONI IRPEF E ONERI DEDUCIBILI PER REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO 2014 AI FINI DELLA REDAZIONE DI UNICO 2015 PF O 730/2015

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Si avvicina il tempo delle dichiarazioni dei redditi e l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul sito www.agenziaentrate.it i modelli del modello 730/2015 (provvedimento del 23/02/2015, prot. n. 25992/2015), diretto ai lavoratori dipendenti e pensionati e del modello Unico Persone Fisiche 2015 (provvedimento del 30/01/2015 n. 13218/2015) diretto, oltre che ai lavoratori dipendenti e pensionati che non volessero utilizzare il modello 730, ai lavoratori autonomi per dichiarare i redditi conseguiti nel corso dell'anno 2014.

La principale novità in vigore da quest'anno consiste nell'introduzione del modello 730/2015 precompilato previsto dal D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2014 ed entrato in vigore lo scorso 13 dicembre.

Infatti, a partire dal 15 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate, in un'apposita sezione del sito internet, ha reso disponibili le dichiarazioni dei redditi di circa 20 milioni di dipendenti e pensionati, i quali potranno accedervi:

- direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ottenendo le credenziali (codice Pin e password) di Fisconline;
- conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un Caf o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Il quadro della dichiarazione che accoglie detrazioni d'imposta e deduzioni è il quadro E per il modello 730/2015 ed il quadro RP per il modello Unico PF 2015.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (v. sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Numerose sono le novità che presenta il nuovo modello di dichiarazione dei redditi rispetto all'anno scorso. Qui di seguito si riportano le principali novità, e, a seguire, saranno illustrati, in maniera dettagliata, gli oneri per i quali spetta la detrazione e la deduzione per il periodo d'imposta 2014, al fine di una corretta compilazione dei modelli.

NOVITA' INSERITE NEL 730/2015 ED UNICO 2015

- il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d'imposta inviano all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015. Alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione Unica prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i dati dei familiari a carico;
- a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus Irpef" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14;
- da quest'anno, l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef;
- da quest'anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta;
- a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro,

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;

- è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32);
- agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta;
- ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo E82);
- è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi;
- per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (righe da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righe da E8 a E12, codice 37);
- sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righe da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righe da E8 a E12, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale e indicate nella Tabella 6 dell'Appendice;
- nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- non va più comunicato l'importo dell'Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
- è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;
- da quest'anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato).

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2014 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;
 - i nonni e le nonne.

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito.

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

- a) euro **800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
- b) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
- c) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

La detrazione per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni passa da 800 a 950 euro e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile. Naturalmente, variano gli importi in base ai redditi e variano i coefficienti da utilizzare in base al numero dei figli a carico.

I cittadini extracomunitari che intendono usufruire della detrazione per familiari a carico devono essere in possesso di una specifica documentazione attestante lo status di familiare, che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del paese di origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

c) documentazione validamente formata nel paese di origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese di origine.

ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%
 (RIGO E1 - E12 MODELLO 730/2015 - RIGO RP1 - RP14 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2015)

QUADRO E ONERI E SPESE						
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19% o 26%						
	1	2				
E1	SPESE SANITARIE <small>Spese patologie esenti</small>	,00	<input type="checkbox"/>	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
E2	SPESE SANITARIE PATOLOGIE ESENTI PER FAMILIARI NON A CARICO	,00	<input type="checkbox"/>	E8	ALTRE SPESE <small>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</small>	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'	,00	<input type="checkbox"/>	E9	ALTRE SPESE	,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' <small>Numero rata</small>	,00	<input type="checkbox"/>	E10	ALTRE SPESE	,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA	,00	<input type="checkbox"/>	E11	ALTRE SPESE	,00
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	,00	<input type="checkbox"/>	E12	ALTRE SPESE	,00

Rigo E1 - Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento sulla parte eccedente la franchigia di € 129,11 per le seguenti tipologie di spese mediche:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze (in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata);
- acquisto di medicinali;
- acquisto di dispositivi medici qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato dalla marcatura CE che quindi ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE e 98/79/CE;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Tra i medicinali detraibili rientrano anche i farmaci omeopatici e fitoterapici, se approvati dall'Aifa, e i dispositivi medici nonché le protesi che rientrano nel nomenclatore tariffario di cui al Decreto Ministeriale 332/1999 (tipo occhiali da vista, lenti a contatto, apparecchi per aerosol, apparecchi per la pressione, calzature), purché l'acquisto sia accompagnato da prescrizione medica (ovvero, nei casi previsti, autocertificazione), scontrino parlante o fattura.

Non possono essere considerate, ai fini della detrazione, le spese sanitarie che sono state rimborsate quali quelle risarcite dal danneggiante o le spese per prestazioni sanitarie a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico che non hanno contribuito, fino all'importo di € 3.615,20 a formare reddito imponibile di lavoro dipendente.

Sono, invece, detraibili le spese sanitarie rimborsate sulla base di premi di assicurazioni sanitarie per i quali non spetta la detrazione del 19%.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Qualora l'ammontare complessivo delle spese sostenute superi € 15.493,71 il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali di pari importo.

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico

L'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità

L'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità

L'importo delle spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza

I contribuenti che negli anni 2011 e/o 2012 e/o 2013 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi devono indicare:

- nella **colonna 2** l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione;
- nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale

Vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: la commissioni spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.

L'importo massimo complessivo degli interessi passivi che derivano da mutui finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a € 4.000,00. Quindi la detrazione massima sarà pari a 760 euro.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Nei righe da **E8 a E12 - Altre spese** vanno indicati oltre all'importo, il codice relativo alla spesa cui si riferisce.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:
8 - per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. L'importo della detrazione non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo;

9 - per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio per un importo massimo di 2.582,28 euro;

10 - per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale per un importo massimo di 2.582,28 euro;

11 - per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari la cui detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati;

13 - per le spese di istruzione sostenute nel 2014 anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani;

14 - per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37;

15 - per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera euro 40.000,00.

16 - per le spese per le attività sportive praticate dai ragazzi per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome, cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

17 - per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1000.

Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà;

18 - per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

20 - per le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

• ONLUS;

• organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

• associazioni sindacali di categoria.

21 - per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

22 - per le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

23 - per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;

24 - per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

25 - per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione;

26 - per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche, dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione;

27 - per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

28 - per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale e di prioritario interesse nazionale per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- la data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detrattate verranno recuperate.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

29 - per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro e la detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro;

30 - per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato;

31 - per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (legge 10 marzo 2000, n. 62). La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

32 - per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico;

33 - per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;

35 - per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali;

36 - per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro**;

37 - per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36);

99 - Le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 26%

I codici, da indicare nei righe da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i seguenti:

41 - per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

lo sviluppo economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E12. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2014 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni;

42 - per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36%, 41% 50% E 65%

(RIGO E41 - E53 MODELLO 730/2015 - RIGO RP41 - RP 53 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2015)

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% o 65%)											
E41	ANNO		CODICE FISCALE	Interventi particolari	SITUAZIONI PARTICOLARI			NUMERO RATA		IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	2006/2012/2013/2014 antisismico	2013/2014			Codice	Anno	Rideterminazione rate	5	10		
E41											,00
E42											,00
E43											,00
E44											,00
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE											
E51	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	TIU	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO			
E51											
E52											
E53	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)			DOMANDA ACCATASTAMENTO				
E53				DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE	

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2014 o anni precedenti relative:

- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- alle spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- alle spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014;
- **41 per cento** per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
- **36 per cento** per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 25 giugno 2012.

Le condizioni per fruire della detrazione sono le seguenti:

- pagamenti effettuali con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR), il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) dei dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce il titolo e altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dal 2 novembre 2011 (es. fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Ai fini delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50% è consentita per un massimo di spesa di € 96.000,00; il limite, invece, scende a € 48.000,00 per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012. Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righe da E41 a E44.

ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50% SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

(RIGO E57 MODELLO 730/2015 - RIGO RP57 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2015)

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI (DETRAZIONE DEL 50%)					
		NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	1	2	3	4
			,00		,00

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere). La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per gli interventi eseguiti nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50 per cento nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito.

In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% O 65%
(RIGO E61 - E63 MODELLO 730/2015 - RIGO RP61 - RP64 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2015)

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)								
E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	6	7	8
								,00
E62								,00
E63								,00

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell'anno 2014 e/o negli anni dal 2008 al 2013 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 55% per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013, e del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

Per le spese sostenute dal 2011 al 2014 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

Le tipologie di interventi previste sono:

- Riqualficazione energetica di edifici esistenti;
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Per fruire della detrazione del 55 o del 65 per cento è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

Nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo non è più necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 18 settembre 2013.

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Spese per la riqualificazione energetica

Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano ad esempio la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.

L'importo da indicare non può essere superiore a 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%) ed a 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%), per una detrazione entro il limite massimo di 100.000,00 euro.

Spese per interventi sull'involucro degli edifici

Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%) ed a 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%), per una detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro.

Spese per l'installazione di pannelli solari

Sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%) ed a 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%), per una detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro.

Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali

Sono considerate tali le spese per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

L'importo da indicare non può essere superiore a 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%) ed a 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per una detrazione entro il limite di 30.000,00 euro.

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

(RIGO E71 - E72 MODELLO 730/2015 - RIGO RP71 - RP73 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2015)

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE							
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	GIORNII	PERCENTUALE	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	PERCENTUALE
		1	2	3		1	2
SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA							

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale;

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Indicare nella colonna 1 (Tipologia) del rigo E71 il codice relativo alla detrazione:

1 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);

2 - Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali);

3 - Detrazione d'imposta per canone di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale

Giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Si precisa che è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2013 la detrazione potrà essere fruita anche per il 2014 e il 2015;

4 - Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

Contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2013, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015.

ALTRE DETRAZIONI

(RIGO E81 - E83 MODELLO 730/2015 - RIGO RP80 - RP83 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2015)

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA								
(Barrare la casella)		CODICE						
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	E83	ALTRE DETRAZIONI	1	2	

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Detrazione forfetaria di euro **516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani

Le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro** annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Rigo E83 - Altre detrazioni

1 - L'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;

2 - L'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

(RIGO E21 - E32 MODELLO 730/2015 - RIGO RP21 - RP32 MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 2015)

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO						
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			Contributi per previdenza complementare		
			,00	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1	2	1	2	
	Codice fiscale del coniuge			,00	,00	
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI			,00	,00	
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE			,00	,00	
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'			,00	,00	
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1	2	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI		
	CODICE			Dedotti dal sostituto	Quota TFR	Non dedotti dal sostituto
E31				1	2	3
			,00	,00	,00	,00
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE			1	2	3
				Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione	Interessi mutuo
					,00	,00

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Rigo E21 - Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

I contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37. Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane per cui sono deducibili anche i contributi annuali versati;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Induista e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità

Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 sono interamente deducibili dal reddito complessivo e, nello specifico, riguardano quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le persone disabili possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili

In tale rigo occorre indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti contraddistinti dai seguenti codici:

1 - Per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro;

2 - Per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

3 - Per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

4 - Per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

5 - Per le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2014 sono state restituite all'ente che le ha erogate.

6 - Per gli altri oneri deducibili, tra cui possono rientrare:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e gli assegni alimentari versati ai familiari;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione.

Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Da quest'anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestata dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725